

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"CASA DEL POPOLO QUERCETO A.P.S."

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, una Associazione avente la seguente denominazione: CASA DEL POPOLO QUERCETO A.P.S., da ora in avanti denominata "Associazione" con sede legale nel Comune di Sesto Fiorentino Via Napoli 7 e con durata illimitata.

Ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di A.P.S. come ente del Terzo Settore che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita, al momento dell'iscrizione nel R.U.N.T.S., nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

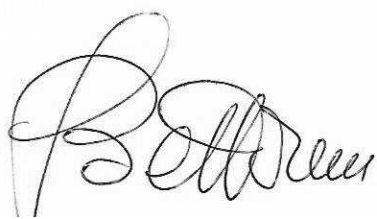
ARTICOLO 2

SCOPO, FINALITA', ATTIVITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

E' costituita per il perseguimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs.117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale:

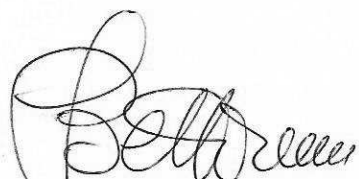
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328, e successive codificazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;



- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche di tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- promozione della cultura della legalità, della pace fra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

In particolare sono attività dell'Associazione:

- ✚ la crescita ed il benessere delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e fruizione delle attività culturali;
- ✚ le attività ricreative e di socializzazione per gli anziani;
- ✚ la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza e come strumento di pratica e rafforzamento delle relazioni e della politica associativa;
- ✚ l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva;
- ✚ lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
- ✚ l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione non violenta dei conflitti;
- ✚ la promozione di politiche di difesa e sostegno delle persone diversamente abili;
- ✚ la promozione e lo svolgimento di attività artistiche e culturali quali teatro, musica, presentazione di film, libri, foto;
- ✚ l'attività di beneficenza e di sostegno a progetti di solidarietà anche attraverso raccolte pubbliche di fondi;
- ✚ l'attività di promozione e valorizzazione dei beni comuni e del territorio;



2 

**CASA DEL POPOLO
QUERCETO**

Via Napoli, 7-9
50019 SESTO F.NO
P. IVA e C.F. 04882560487

± le attività sportive quali ginnastica e attività fisica adattata, ballo, bocce, calcio, organizzazione di eventi sportivi nelle discipline del calcio e del podismo.

L'Associazione si impegna ad agire per il contrasto di ogni forma di odio e per la pratica dei doveri di solidarietà. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di razzismo, di discriminazione, di emarginazione, di solitudine forzata sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

Nella sua piena autonomia, l'Associazione potrà svolgere ogni altra attività culturale e ricreativa, purchè lecita ed aderente agli scopi del presente statuto.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'Art. 7 del Codice del Terzo Settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Potrà svolgere alcune delle attività sopra esposte anche come attività qualificata "commerciale" ai fini fiscali, purchè questo tipo di attività sia accessoria e non prevalente rispetto al più ampio complesso delle attività istituzionali che l'associazione mette in atto.

L'Associazione è un centro di vita associativa a carattere volontario, autonomo, democratico, apartitica, apolitica e non partecipa direttamente od indirettamente a sostegno di liste elettorali.

L'Associazione aderisce al circuito nazionale dell' "Associazione ARCI" di promozione sociale.

ARTICOLO 3

AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione



3  **CASA DEL POPOLO
QUERCETO**
Via Napoli, 7-9
50019 SESTO F.NO
P. IVA e C.F. 04882560487

con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte; l'ammissione ad associato deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla agli interessati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi dell'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritto o a termine.

Tutti gli associati possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo; all'atto del rinnovo sono comunque tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile nel tempo.

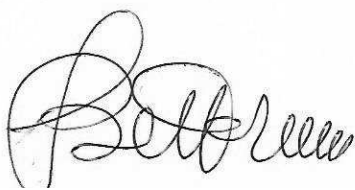
ARTICOLO 4

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

La qualifica di associato dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi che l'Associazione mette a disposizione. Quanto sopra vale anche per i familiari degli associati.

Gli associati danno il loro contributo associativo, culturale ed economico alla vita dell'Associazione ed hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione;



- concorrere all'elaborazione ed allo svolgimento del programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo ed i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- attenersi alle delibere del Consiglio Direttivo.

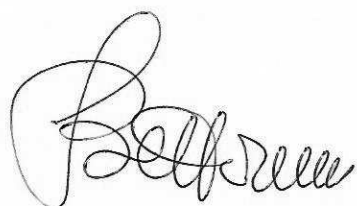
ARTICOLO 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto o degli eventuali regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi associativi, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Nel caso in cui l'associato arrechi danni materiali o morali di grave entità all'Associazione, ovvero con il proprio comportamento arrechi danni materiali o morali ad altro associato, ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art.2 dello Statuto, ovvero in tutti i casi in cui ricorrano altri gravi motivi, il Consiglio Direttivo può, sempre con delibera motivata, decretare l'esclusione dell'associato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata immediatamente all'associato che potrà presentare ricorso scritto al Presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della delibera di esclusione, presentando le proprie controdeduzioni.

L'esclusione invece sarà automatica per morosità; entro 90 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale se non avviene il pagamento della quota associativa l'associato perderà automaticamente la sua qualifica.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di



recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. Il recesso non comporta la restituzione neanche parziale della quota associativa e/o dei contributi versati.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono in nessun modo rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 6

ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Segretario
- e. il Tesoriere;
- f. l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 7

ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Il voto è espresso per alzata di mano, o per altro metodo ritenuto valido dal Presidente.

Gli associati minorenni hanno diritto di assistere all'Assemblea ed hanno diritto di voto solo attraverso la presenza di coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

L'Assemblea è convocata per affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo sulla data fissata, nonchè con ogni altra forma di pubblicità che il Consiglio Direttivo ritenga idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio

CASA DEL POPOLO
QUERCETO

Via Napoli, 7-9
50019 SESTO F.NO
P. IVA e C.F. 04882560487

di esercizio o quando ne faccia domanda motivata almeno un decimo degli associati. L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno per i fini istituzionali o per apportare modifiche al presente Statuto.

In caso di convocazione dovranno essere specificati:

- 1 luogo di svolgimento;
- 2 la data e l'ora di prima convocazione;
- 3 la data e l'ora di seconda convocazione;
- 4 l'ordine del giorno.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- ✓ nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ✓ approva il bilancio di esercizio;
- ✓ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ✓ delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- ✓ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ✓ delibera lo scioglimento;
- ✓ delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- ✓ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea ricorrendo la necessità di elezione del Consiglio Direttivo, elegge, fra gli associati presenti, una commissione elettorale composta di due membri oltre al Segretario del Consiglio Direttivo che ne fa parte di diritto, che provveda a redigere la lista degli associati candidati e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

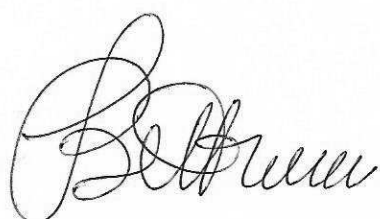
L'Assemblea **ordinaria** è regolarmente costituita:

- 1 in prima convocazione alla presenza della metà più uno degli associati iscritti nel libro associati alla data della delibera;
- 2 in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea **straordinaria** è regolarmente costituita:

- 1 in prima convocazione alla presenza della metà più uno degli associati iscritti nel libro associati alla data della delibera;
- 2 in seconda convocazione alla presenza di almeno 1/5 degli associati iscritti nel libro associati alla data della delibera.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti; il voto è espresso per alzata di mano, o per altro metodo ritenuto valido dal Presidente dell'Assemblea.



7 

CASA DEL POPOLO
QUERCETO
Via Napoli, 7-9
50019 SESTO F.NO
P. IVA e C.F. 04882560487

Per modificare l'Atto Costitutivo e/o lo Statuto occorre la presenza di almeno 1/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

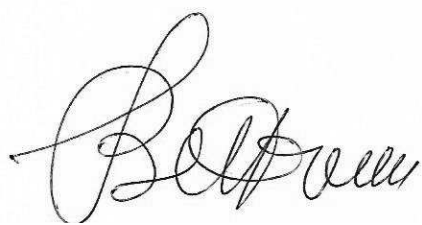
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ARTICOLO 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nei suoi compiti tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. E' composto da un minimo di 7 ad un massimo di 21 membri eletti dall'Assemblea e scelti tra le persone fisiche associate; si applica l'art.2382 del Codice Civile per quanto riguarda le cause di ineleggibilità o decadenza. I membri eletti permangono in carica per un triennio. Il Consiglio Direttivo, al suo interno, elegge il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere dell'Associazione oltre ad un Segretario i cui compiti sono quelli di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio e di presiedere la Commissione Elettorale in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o che riceva da un membro del Consiglio stesso motivata richiesta. Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei componenti l'intero Consiglio; delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo, oltre che eleggere le cariche sociali, esercita le seguenti funzioni:

- cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- nomina l'Organo di Controllo (se previsto);
- formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- delibera sull'ammissione e/o l'esclusione degli associati;
- predispone il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;



- delibera sui provvedimenti disciplinari a carico degli associati;
- delibera l'esclusione degli associati;
- stabilisce le quote che gli associati debbono versare annualmente;
- cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

E' facoltà del consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del consiglio mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione di consiglio. I consiglieri decaduti o dimissionari oppure deceduti non vengono sostituiti. Il consiglio decade quando venga a mancare il numero minimo di membri previsto dal presente statuto. In tal caso spetterà all'Assemblea degli associati provvedere alla rielezione dei suoi componenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ARTICOLO 9 PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo a norma dell'art.8 del presente Statuto e dura in carica un triennio; cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente non può essere rieletto per più di due volte consecutive (massimo tre mandati consecutivi). Il Presidente ha il potere di rappresentanza dell'Associazione e la rappresenta legalmente - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Ha, inoltre, il dovere di convocare e presiedere:

- l'Assemblea dei Soci una volta ogni anno, in occasione dell'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali;
- l'Assemblea dei Soci almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato e di quello del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo tutte le volte che lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un Consigliere.



E' sostituito, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente il quale ne assume i pieni poteri; il Vice-Presidente è anch'esso eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica, come il Presidente, un triennio. Il Vice-Presidente è rieleggibile senza vincoli.

ARTICOLO 10

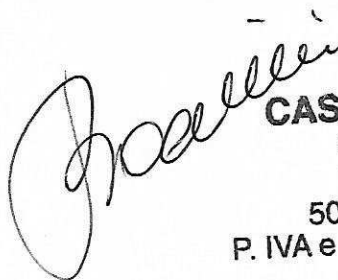
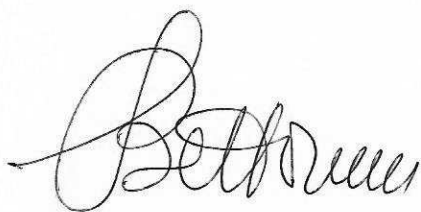
ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice Civile, devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui al co.2, art.2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co.1, art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Presidente od ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 11

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



**CASA DEL POPOLO
QUERCETO**
Via Napoli, 7-9
50019 SESTO F.NO
P. IVA e C.F. 04882560487

ARTICOLO 12

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione – compreso di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione potrà godere per l'espletamento delle proprie attività dell'utilizzo dei beni che saranno messi a disposizione dai propri associati.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo della qualità di Associato, e così pure in qualsiasi caso di cessazione o scioglimento dell'Associazione, l'Associato non avrà diritto alcuno a restituzioni, rimborsi, ripartizioni o qualsiasi tipo di attribuzione sul patrimonio dell'Associazione. Nel caso di morte di un Associato gli eredi non possono vantare alcun diritto.

ARTICOLO 13

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai fini di cui al precedente art.12, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 14

RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento delle proprie attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi di attività di raccolta fondi nonché delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore.



ARTICOLO 15

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 16

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti il Consiglio Direttivo, ai dirigenti ed agli associati.

ARTICOLO 17

LIBRI - REGISTRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri e registri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui debbono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuti a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove previsto, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, ove



previsti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Presidente dell'Associazione il quale metterà a disposizione quanto richiesto entro 15 giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 18 VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ARTICOLO 19 LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.



ARTICOLO 20

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 21

RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

ALEGATO AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA
ASSOCIATI STRAORDINARIA DEL
8/10/2020 (14 pagine)
Proalli

CASA DEL POPOLO
QUERCETO
Via Napoli, 7-9
50019 SESTO F.NO
P. IVA e C.F. 04882560487

Proalli

Proalli